

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

60.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GRANATI CARUSO**

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919) . . . . .	797
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	797, 799, 800, 801, 802, 803 805, 806, 808, 820, 821, 822, 823
<b>CANTELMI</b> . . . . .	798, 799, 800, 801 802, 804, 805, 807, 820, 822
<b>CASINI, Relatore</b> . . . . .	798, 800, 801, 802, 803 805, 806, 807, 819, 820, 821, 822
<b>GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</b> . . . . .	799, 800, 801 802, 803, 805, 806, 820, 822
<b>MANNUZZU</b> . . . . .	821
<b>ONORATO</b> . . . . .	806, 808, 820, 821
<b>RICCI</b> . . . . .	806, 820
<b>TRANTINO</b> . . . . .	801, 806, 808, 819

**La seduta comincia alle 9,50.**

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena ».

Ricordo che nella seduta del 24 settembre scorso avevamo esaurito la discussione sulle linee generali ed avevamo ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assi-

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

stenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.

Gli onorevoli Cantelmi e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

CANTELMI. Esporrò brevemente le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento e ad esse mi riferirò nel momento in cui ci occuperemo di altri articoli dei quali abbiamo analogamente chiesto la soppressione.

Nel corso della discussione sulle linee generali ho già avuto modo di dire che il gruppo comunista non ritiene necessaria, allo stato attuale delle cose, la definizione di una disciplina affatto nuova dei rapporti tra Stato e cappellani delle carceri. Questa impostazione è giustificata dal fatto che il provvedimento al nostro esame configura un modo di legiferare errato, che non apporta sostanziali benefici alla categoria cui si rivolge, dal momento che non modifica la legislazione in vigore sin dal 1924.

L'approvazione del disegno di legge nel suo testo originario, inoltre, risulterebbe del tutto inutile in questo momento poiché, prima o poi, il rapporto in oggetto verrà regolato da una nuova e più organica disciplina di carattere generale — ed a questo proposito devo dire che l'emendamento preannunciato dal Governo in ordine alla professione di altre fedi ed alla relativa assistenza religiosa va in una direzione di vero cambiamento — a seguito della modifica del Concordato nell'ambito della quale, per l'appunto, bisognerà prevedere con nuove ed adeguate disposizioni.

Da colloqui avuti con alcuni rappresentanti della categoria dei cappellani delle carceri ho avuto modo di constatare che

ad essi preme soprattutto una revisione delle norme relative al trattamento economico e giuridico. Per quel che riguarda le norme disciplinari, quindi, riteniamo non sia necessaria nessuna modifica di quelle approvate nel 1924 e questo anche perché da quel momento sino ad oggi non si è mai verificato alcun problema per l'applicazione delle stesse. Non dimentichiamo, inoltre, che tale normativa resta in vigore per altre categorie, essendo state svincolate da essa solo quelle dei medici veterinari e dei farmacisti.

Concludendo, invito la Commissione ad approvare il nostro emendamento, che nella sostanza, non si discosta eccessivamente dall'impostazione data alla questione dal Governo, il quale ha ritenuto di dover disciplinare *ex novo* la materia.

Ripeto che già nel corso della discussione sulle linee generali abbiamo avuto modo di chiarire la nostra posizione favorevole alla opportunità di eliminare quelle parti del provvedimento in discussione che innovano, in materia disciplinare, rispetto alla normativa vigente, dettata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, in sintonia con quella concernente il pubblico impiego. Pertanto il nostro gruppo ha presentato emendamenti interamente soppressivi anche agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 ed un emendamento soppressivo dei primi cinque commi dell'articolo 11.

CASINI, *Relatore*. La funzione del disegno di legge in discussione è certamente quella di migliorare il trattamento economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, ma è anche quella, come chiaramente afferma la relazione che accompagna il testo, di ridefinire organicamente lo *status* giuridico dei cappellani, regolato attualmente da una normativa che risale al 1924. Gli emendamenti soppressivi illustrati dall'onorevole Cantelmi tendono invece ad evitare l'introduzione di modifiche alla normativa contenuta dal regio decreto-legge del 1924, che rinvia, in materia disciplinare, alle disposizioni concernenti i dipendenti dello Sta-

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

to. Per tale ragione esprimo parere contrario sull'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 e preannuncio parere analogamente contrario sui successivi emendamenti soppressivi presentati dall'onorevole Cantelmi.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo Cantelmi per le ragioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 di cui gli onorevoli Cantelmi e Ricci hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Cantelmi è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

Ai cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.

L'onorevole Cantelmi ha presentato il seguente emendamento:

*All'inizio dell'articolo sostituire le parole: « Ai » con le parole: « All'ispettore dei ».*

Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole: « ai cappellani », aggiungere le parole: « e all'ispettore dei cappellani ».*

CANTELMI. Essendo il mio emendamento conseguente a quello soppressivo dell'articolo 1, respinto dalla Commissione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 3.

Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta;
- 4) sana costituzione fisica;
- 5) età non superiore ad anni sessanta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 4.

L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano.

Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale è sostituito da quello del competente direttore del Centro rieducazione minorenni.

L'incarico all'ispettore dei cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

L'onorevole Cantelmi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Alla fine del primo comma sopprimere le parole: « e previo nulla osta dello ordinario diocesano ».*

*Sopprimere l'ultimo comma.*

CANTELMÌ. Il primo comma dell'articolo in discussione, con la previsione di emissione di un nulla osta ai fini della nomina di un cappellano rappresenta una innovazione sostanziale all'attuale disciplina che, secondo il nostro gruppo, non ha ragion d'essere dal momento che - e lo ripeto - sino ad oggi non sono mai sorti problemi, né mai vi sono state lamentele relativamente a questi aspetti della questione. Per queste ragioni riteniamo opportuno eliminare l'ultima espressione del primo comma.

Per quel che riguarda la richiesta soppressione dell'ultimo comma, valgono le argomentazioni addotte in ordine al mio emendamento, respinto, interamente soppressivo dell'articolo 1. Desidero, comunque, meglio precisare le ragioni che hanno indotto il nostro gruppo alla presentazione di questo emendamento: esse si sintetizzano nel fatto che quanto in esso previsto è già regolato dall'articolo 2 della legge n. 323 del 5 marzo del 1963.

CASINI, *Relatore*. L'argomento toccato dall'emendamento Cantelmi al primo comma è particolarmente delicato e ad esso il relatore attribuisce importanza decisiva ai fini dell'armonia dell'intero impianto della legge.

Non dobbiamo dimenticare che l'esercizio del culto è garantito dalla legge del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Per quel che riguarda i culti non cattolici, la scelta del ministro è di competenza di chi il culto rappresenta, cui l'amministrazione penitenziaria si rivolge per avere l'apposita designazione. Pertanto, ove si approvasse l'emendamento Cantelmi, si porrebbe in essere una discriminazione nei confronti della chiesa cattolica perché essa non avrebbe più la possibilità di esprimersi in una materia che, alla luce della dottrina conciliare, le è totalmente rimessa in quanto parte della sua pastorale; in particolare, la competenza è proprio della chiesa locale, cioè dell'ordinario diocesano.

Posso concordare con l'onorevole Cantelmi che la locuzione « nulla osta » richiama un certo giurisdizionalismo, ma

non posso, invece, concordare con un emendamento che consentirebbe la nomina di un cappellano delle carceri senza il consenso dell'ordinario diocesano.

Per quel che riguarda il secondo emendamento Cantelmi, pur non avendo controllato quanto egli in proposito dichiara e non avendo ragione di dubitare delle sue osservazioni, credo che in ogni caso, il comma di cui si tratta rappresenterebbe una semplice ripetizione. Sono, quindi contrario anche a quest'emendamento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a entrambi gli emendamenti Cantelmi all'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cantelmi al primo comma, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Cantelmi soppressivo dell'ultimo comma, al quale si sono dichiarati egualmente contrari sia il relatore, sia il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 5.

I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successivo regolamento di esecuzione.

L'onorevole Cantelmi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole: « dal primo comma dell'articolo 1 » con*

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

le altre: « dal quarto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ».

*Sopprimere il secondo comma.*

CANTELMI. Ho presentato questi emendamenti perché ritengo che la normativa in vigore già regola la materia in modo soddisfacente.

CASINI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Cantelmi, in quanto il provvedimento in discussione ha lo scopo di disciplinare in modo organico l'intera materia relativa al trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti Cantelmi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cantelmi al primo comma, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

TRANTINO. Dichiaro che mi asterrò dal voto sull'emendamento Cantelmi soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cantelmi soppressivo del secondo comma, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo testo originario.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 6.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

- 1) richiamo;
- 2) dichiarazione di biasimo;

3) esonero dall'incarico.

Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.

L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'Amministrazione.

L'onorevole Cantelmi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

CANTELMI. L'articolo 6 del provvedimento in discussione detta disposizioni in tema di procedimenti disciplinari concernenti i cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, affrontando una materia che è già efficacemente regolata, a mio parere, dalle disposizioni vigenti, che fanno riferimento alla normativa riguardante i dipendenti dello Stato. Per tale ragione ritengo opportuno sopprimere l'articolo.

CASINI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 6.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 6 di cui l'onorevole Cantelmi ha chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

L'emendamento Cantelmi è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 7.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richia-

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

mo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.

L'ispettore distrettuale procede alla istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.

Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonché al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, lo inoltra alla commissione di disciplina.

L'onorevole Cantelmi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'intero articolo.*

*Al primo comma sostituire le parole: « il quale » con la parola: « è ».*

CANTELMI. Ritengo che l'articolo 7 debba essere soppresso, non reputando opportuno rimettere all'ispettore dei cappellani alcuna competenza in materia disciplinare, come ivi previsto.

In via subordinata, ove l'emendamento soppressivo dell'intero articolo venisse respinto, propongo di sostituire al primo comma le parole « il quale » con la parola « e ».

CASINI, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti Cantelmi, in quanto l'articolo 7 prevede la competenza del direttore dell'istituto solo per la più lieve delle sanzioni.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti Cantelmi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cantelmi interamente soppressivo dell'articolo 7, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento presentato in via subordinata al primo comma dell'articolo 7 dall'onorevole Cantelmi, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 8.

La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministra-

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

tivo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.

L'onorevole Cantelmi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

CASINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 8 di cui l'onorevole Cantelmi ha chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

L'emendamento Cantelmi è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 9.

Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

L'onorevole Cantelmi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

CASINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 9 di cui il deputato Cantelmi ha chiesto la soppressione alla quale il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

*(È approvato).*

L'emendamento Cantelmi è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 10.

Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.

Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.

L'onorevole Cantelmi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

CASINI, *Relatore*. Sono contrario anche a questo emendamento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 di cui il deputato Cantelmi ha chiesto la soppressione, contrari il relatore ed il Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Cantelmi è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 11.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento

o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Durante la sospensione cautelare le funzioni di cappellano sono espletate da un sostituto designato dall'ispettore dei cappellani con il trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

L'onorevole Cantelmi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere i primi cinque commi.*

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un provvedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del Centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13 ».

CANTELMI. Per quel che riguarda la richiesta soppressione dei primi cinque commi, mi richiamo alle motivazioni già espresse nel corso della discussione e che mi hanno spinto a chiedere quella di altri articoli.

In ordine all'ultimo comma dell'articolo in questione, dico subito che non è



VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

accettabile l'attuale dizione; infatti esso recita: « Durante la sospensione cautelare le funzioni di cappellano sono espletate da un sostituto designato dall'ispettore dei cappellani con il trattamento economico di cui al successivo articolo 13 ». Una tale disposizione può essere utilizzata solo nei casi in cui la sospensione sia di breve periodo. Ove, invece, tale sospensione, causata ad esempio da provvedimenti disciplinari, avesse un termine abbastanza lungo, applicando la norma in oggetto, si derogherebbe, nei fatti, ad una competenza dello Stato; cioè alla facoltà di nomina dei cappellani che verrebbe delegata *in toto* all'autorità ecclesiastica, in particolare all'ispettore dei cappellani.

Per questa ragione il mio emendamento al comma contiene un richiamo alla qualifica ed ai requisiti indicati nell'articolo 3 del disegno di legge. Infatti non vedo perché un cappellano, chiamato a sostituirne un altro, non debba rispondere, per l'appunto, agli stessi requisiti richiesti per l'assunzione del titolare.

Con l'emendamento, quindi, si introducono delle garanzie sostanziali e formali per le prerogative dello Stato: per questa ragione ritengo che esso possa essere accolto dalla Commissione.

CASINI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dei primi cinque commi dell'articolo in discussione.

Per quel che riguarda l'emendamento sostitutivo del sesto comma, condivido quanto previsto nella prima parte, mentre nutro delle perplessità circa la seconda: perplessità della stessa natura di quelle espresse nel corso della discussione dell'articolo 4. Non vedo, infatti, perché l'autorità amministrativa che non sceglie mai i ministri degli altri culti debba intervenire nella designazione di quelli del culto cattolico.

Pertanto, comprendendo le ragioni che hanno indotto il collega Cantelmi a definire in questo modo la seconda parte del suo emendamento, propenderei per la ricerca di una soluzione intermedia che potrebbe essere rappresentata dalla specificazione che la nomina, anche in caso di

sostituzione, debba avvenire previo nulla osta dell'ordinario diocesano.

CANTELMI. La differenza tra la mia proposta e quella testé formulata dal relatore è sostanziale: non dimentichiamo, infatti, che la nomina, in base all'articolo 4, è disposta dal ministro di grazia e giustizia. Visto che, nel caso in cui si operi una sostituzione di lungo periodo del cappellano titolare, lo Stato non avrebbe voce in capitolo ove si approvasse una disposizione quale quella contenuta nell'articolo 11 nel suo testo originario, vorrei invitare il relatore a spiegarmi le ragioni per cui ciò dovrebbe avvenire. In altri termini, vorrei capire perché si debba ammettere una deroga ad una funzione tanto delicata dello Stato, quale quella della nomina dei cappellani delle carceri.

CASINI, *Relatore*. Proprio perché potrebbe trattarsi di una sostituzione molto lunga di un cappellano che potrebbe, addirittura, non essere reintegrato, non vorrei che l'autorità ecclesiastica non avesse modo di esporre la propria opinione in merito alla sostituzione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Cantelmi:

*Dopo la parola: « nominato », aggiungere le parole: « previo nulla osta dell'ordinario diocesano ».*

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cantelmi soppressivo dei primi cinque commi, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento del relatore all'emendamento Cantelmi al sesto comma, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

ONORATO. Mi asterrò dal voto sull'emendamento Cantelmi così modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cantelmi con la modifica testé apportata, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

ONORATO. Voterò contro l'articolo 11 così modificato.

RICCI. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista sull'articolo 11.

TRANTINO. Mi asterrò sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 12.

Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano.

Cessa altresì dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunità penitenziaria.

La cessazione dall'incarico è disposta con decreto del Ministro.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento è adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.

L'onorevole Cantelmi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il primo comma.*

*All'inizio del secondo comma aggiungere le parole: « il cappellano » e sopprimere la parola: « altresì ».*

*Al quarto comma sostituire le parole: « dal secondo comma » con le altre: « dal primo comma ».*

CASINI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cantelmi, al quale il Governo ed il relatore si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

Gli emendamenti al secondo ed al quarto comma sono pertanto preclusi.

ONORATO. Dichiaro che voterò contro l'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 12 nel suo testo originario.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 13.

Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.

Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'Amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'Amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

(È approvato).

## ART. 14.

Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:

a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;

b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera b), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani.

La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere a) e b) non può superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro.

Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 15.

I cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS.

I cappellani sono, anche, ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla

gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali, previa corresponsione dei relativi contributi.

Essi sono iscritti altresì al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti (ENPAS) previsto all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

« I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Ai cappellani ed all'ispettore dei cappellani viene rilasciata la tessera di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria.

È ammesso il riscatto parziale o totale del periodo di tempo corrispondente alla durata degli studi teologici ai fini del diritto e della liquidazione del trattamento pensionistico e di previdenza ».

CASINI, *Relatore*. Questo emendamento ha origine dalla avvenuta soppressione degli enti previdenziali cui l'articolo attribuiva la facoltà di regolamentazione della materia; esso è, pertanto, di natura tecnica, soprattutto per quel che riguarda i primi due commi. Ritiro, invece, gli ultimi due conseguentemente all'accordo intervenuto tra i gruppi e mirante ad evitare che il cappellano assuma carattere di pubblico dipendente.

CANTELMI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista all'emendamento del relatore così formulato.

ONORATO. Mi asterrò dal votare lo emendamento in questione.

TRANTINO. Preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa variazioni di spesa, lo pongo in votazione in via di massima, così come farò per tutti gli altri aventi analoghe conseguenze.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

L'esame dell'articolo 15 è pertanto sospeso.

Do lettura dell'articolo successivo e delle annesse tabelle.

ART. 16.

Ai cappellani compete il trattamento economico previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 207.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 45.000, 30.000 e 20.000.

Le tabelle previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete la indennità supplementare mensile di lire 5.000.

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

TABELLA A LIRE 45.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Asinara . . . . .	Casa lavoro all'aperto	2
2	Aversa . . . . .	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
3	Barcellona . . . . .	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
4	Bari . . . . .	Casa circondariale	2
5	Capraia . . . . .	Casa lavoro all'aperto	1
6	Genova . . . . .	Casa circondariale	2
7	Gorgona . . . . .	Casa lavoro all'aperto	1
8	Mamone . . . . .	Casa lavoro all'aperto	1
9	Milano . . . . .	Casa circondariale	3
10	Napoli . . . . .	Casa circondariale	5
11	Napoli . . . . .	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
12	Napoli . . . . .	Istituto rieducazione maschile « Filangieri »	2
13	Palermo . . . . .	Casa circondariale	3
14	Palermo . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
15	Pianosa . . . . .	Stabilimenti penali	2
16	Porto Azzurro . . . . .	Stabilimenti penali	1
17	Roma Rebibbia . . . . .	Casa circondariale maschile	3
18	Roma Regina Coeli . . . . .	Casa circondariale maschile	7
19	Roma . . . . .	Istituto osservazione maschile « Casal de' Marmi »	3
20	Torino . . . . .	Casa circondariale	2

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

TABELLA B LIRE 30.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Alessandria . . . . .	Casa reclusione	1
2	Alghero . . . . .	Casa reclusione	1
3	Arbus . . . . .	Casa lavoro all'aperto	1
4	Avellino . . . . .	Casa circondariale e casa reclusione	1
5	Augusta . . . . .	Casa reclusione	1
6	Bologna . . . . .	Casa circondariale	2
7	Brescia . . . . .	Casa circondariale	1
8	Brindisi . . . . .	Casa circondariale	1
9	Cagliari . . . . .	Casa circondariale	1
10	Caltanissetta . . . . .	Casa circondariale	1
11	Catania . . . . .	Casa circondariale	1
12	Civitavecchia . . . . .	Casa minorati fisici	1
13	Cuneo . . . . .	Casa circondariale	1
14	Favignana . . . . .	Casa reclusione	1
15	Firenze . . . . .	Casa circondariale	2
16	Firenze . . . . .	Casa reclusione maschile	1
17	Firenze . . . . .	Casa reclusione femminile	1
18	Fossano . . . . .	Casa reclusione	1
19	Fossombrone . . . . .	Casa minorati fisici	1
20	Isili . . . . .	Casa lavoro all'aperto	1
21	Lecce . . . . .	Casa circondariale	1
22	Lecce . . . . .	Casa reclusione	1
23	Lucca . . . . .	Casa reclusione e casa circondariale	1
24	Massa . . . . .	Stabilimento penale	1
25	Messina . . . . .	Casa circondariale	1
26	Montelupo Fiorentino . .	Ospedale psichiatrico giudiziario	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Segue: TABELLA B LIRE 30.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
27	Noto . . . . .	Casa reclusione	1
28	Nuoro . . . . .	Casa circondariale e casa reclusione	1
29	Padova . . . . .	Casa reclusione	1
30	Paliano . . . . .	Sanatorio giudiziario	1
31	Parma . . . . .	Casa minorati fisici	1
32	Perugia . . . . .	Casa reclusione	2
33	Pisa . . . . .	Casa circondariale e casa minorati fisici	1
34	Potenza . . . . .	Casa circondariale	1
35	Procida . . . . .	Casa reclusione	1
36	Pescara . . . . .	Casa circondariale	1
37	Reggio Calabria . . . . .	Casa circondariale sezione minori	1
38	Reggio Emilia . . . . .	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
39	Salerno . . . . .	Casa circondariale	1
40	San Gimignano . . . . .	Casa reclusione	1
41	Saluzzo . . . . .	Casa circondariale e casa reclusione	1
42	Santa Maria Capua V. . . . .	Casa circondariale	1
43	Sassari . . . . .	Casa circondariale	1
44	Spoletto . . . . .	Casa reclusione	1
45	Sulmona . . . . .	Casa reclusione	1
46	Taranto . . . . .	Casa circondariale	1
47	Trani . . . . .	Casa circondariale	1
48	Trapani . . . . .	Casa circondariale	1
49	Treviso . . . . .	Casa circondariale e sezione minorati fisici	1
50	Trieste . . . . .	Casa circondariale	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Segue: TABELLA B LIRE 30.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
51	Turi . . . . .	Casa circondariale e casa minorati fisici	2
52	Udine . . . . .	Casa circondariale	1
53	Venezia . . . . .	Casa circondariale maschile	2
54	Venezia . . . . .	Casa circondariale femminile	1
55	Verona . . . . .	Casa circondariale	1
56	Viterbo . . . . .	Casa circondariale e casa reclusione	1
57	Volterra . . . . .	Casa reclusione	1
58	Bari . . . . .	Istituto osservazione maschile	1
59	Bologna . . . . .	Istituto osservazione maschile	1
60	Boscomarengo . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
61	Cagliari . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
62	Catania . . . . .	Istituto osservazione maschile	1
63	Firenze . . . . .	Istituto rieducazione maschile. Prigione scuola. Riformatorio giudiziario	3
64	Lecce . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
65	Milano . . . . .	Istituto rieducazione maschile « Beccaria »	1
66	Pesaro . . . . .	Prigione scuola e riformatorio giudiziario	1
67	Santa Maria Capua V. . . . .	Istituto di osservazione maschile Sezione riformatorio giudiziario	1
68	Torino . . . . .	Istituto osservazione maschile « F. Aporti »	1



VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Acireale . . . . .	Prigione scuola	1
2	Acqui Terme . . . . .	Casa circondariale	1
3	Agrigento . . . . .	Casa circondariale	1
4	Airola . . . . .	Istituto rieducazione femminile	1
5	Alba . . . . .	Casa circondariale	1
6	Alessandria . . . . .	Casa circondariale	1
7	Ancona-Iesi . . . . .	Casa circondariale e casa reclusione	1
8	Aosta . . . . .	Casa circondariale	1
9	Arezzo . . . . .	Casa circondariale	1
10	Ariano Irpino . . . . .	Casa circondariale	1
11	Ascoli Piceno . . . . .	Casa circondariale	1
12	Asti . . . . .	Casa circondariale	1
13	Avezzano . . . . .	Casa circondariale	1
14	Avigliano . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
15	Bassano del Grappa . . . . .	Casa circondariale	1
16	Belluno . . . . .	Casa circondariale	1
17	Benevento . . . . .	Casa circondariale	1
18	Bergamo . . . . .	Casa circondariale	1
19	Biella . . . . .	Casa circondariale	1
20	Bolzano . . . . .	Casa circondariale	1
21	Boscomarengo . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
22	Busto Arsizio . . . . .	Casa circondariale	1
23	Cairo Montenotte . . . . .	Scuola agenti di custodia	1
24	Caltagirone . . . . .	Casa circondariale	1
25	Campobasso . . . . .	Casa circondariale	1
26	Casal Monferrato . . . . .	Casa circondariale	1
27	Caserta . . . . .	Casa circondariale femminile	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
28	Cassino . . . . .	Casa circondariale	1
29	Castelfranco Emilia . .	Casa lavoro uomini	1
30	Castiglione delle Stiviere	Istituto rieducazione maschile	1
31	Castrovillari . . . . .	Casa circondariale	1
32	Catanzaro . . . . .	Casa circondariale	1
33	Catanzaro . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
34	Chiavari . . . . .	Casa circondariale	1
35	Chieti . . . . .	Casa circondariale	1
36	Cinquefrondi . . . . .	Casa circondariale	1
37	Cittanova . . . . .	Casa circondariale	1
38	Civitavecchia . . . . .	Casa circondariale	1
39	Como . . . . .	Casa circondariale	1
40	Cosenza . . . . .	Casa circondariale	1
41	Crema . . . . .	Casa circondariale	1
42	Cremona . . . . .	Casa circondariale	1
43	Crotone . . . . .	Casa circondariale	1
44	Eboli . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
45	Enna . . . . .	Casa circondariale	1
46	Fermo . . . . .	Casa circondariale	1
47	Ferrara . . . . .	Casa circondariale	1
48	Foggia . . . . .	Casa circondariale	1
49	Forlì . . . . .	Casa circondariale	1
50	Forlì . . . . .	Prigione scuola	1
51	Frosinone . . . . .	Casa circondariale	1
52	Genova Ponte D. . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
53	Gorizia . . . . .	Casa circondariale	1
54	Grosseto . . . . .	Casa circondariale	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
55	Imperia . . . . .	Casa circondariale	1
56	Isernia . . . . .	Casa circondariale	1
57	Lanciano . . . . .	Casa circondariale	1
58	Lanusei . . . . .	Casa circondariale	1
59	Lagonegro . . . . .	Casa circondariale	1
60	Lamezia Terme . . . . .	Casa circondariale	1
61	L'Aquila . . . . .	Casa circondariale	1
62	L'Aquila . . . . .	Prigione scuola	2
63	La Spezia . . . . .	Casa circondariale	1
64	Larino . . . . .	Casa circondariale	1
65	Latina . . . . .	Casa circondariale	1
66	Lecco . . . . .	Casa circondariale	1
67	Livorno . . . . .	Casa circondariale	1
68	Lonate Pozzolo . . . . .	Casa lavoro all'aperto	1
69	Locri . . . . .	Casa circondariale	1
70	Lodi . . . . .	Casa circondariale	1
71	Lucera . . . . .	Casa circondariale	2
72	Macerata . . . . .	Casa circondariale	1
73	Mantova . . . . .	Casa circondariale	1
74	Marsala . . . . .	Casa circondariale	1
75	Matera . . . . .	Casa circondariale	1
76	Melfi . . . . .	Casa circondariale	1
77	Mistretta . . . . .	Casa circondariale	1
78	Modena . . . . .	Casa circondariale	1
79	Modica . . . . .	Casa circondariale	1
80	Mondovì . . . . .	Casa circondariale	1
81	Montepulciano . . . . .	Casa circondariale	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
82	Monza . . . . .	Casa circondariale	1
83	Nicosia . . . . .	Casa circondariale	1
84	Nisida . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
85	Novara . . . . .	Casa circondariale	1
86	Novi Ligure . . . . .	Casa circondariale	1
87	Oristano . . . . .	Casa circondariale	1
88	Orvieto . . . . .	Stabilimento di riadattamento sociale	1
89	Padova . . . . .	Casa circondariale	1
90	Palermo . . . . .	Casa circondariale femminile	1
91	Palmi . . . . .	Casa circondariale	1
92	Parma . . . . .	Casa circondariale	1
93	Parma . . . . .	Scuola agenti di custodia	1
94	Patti . . . . .	Casa circondariale	1
95	Pavia . . . . .	Casa circondariale	1
96	Pesaro . . . . .	Casa circondariale	1
97	Piacenza . . . . .	Casa circondariale	1
98	Pinerolo . . . . .	Casa circondariale	1
99	Pistoia . . . . .	Casa circondariale	1
100	Pordenone . . . . .	Casa circondariale	1
101	Portici . . . . .	Scuola militare agenti di custodia	1
102	Pozzuoli . . . . .	Casa circondariale femminile	1
103	Ragusa . . . . .	Casa circondariale	1
104	Ravenna . . . . .	Casa circondariale	1
105	Reggio Calabria . . . . .	Casa circondariale	1
106	Reggio Emilia . . . . .	Casa circondariale	1
107	Rieti . . . . .	Casa circondariale	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
108	Rimini . . . . .	Casa circondariale	1
109	Roma Rebibbia . . . . .	Casa circondariale femminile	3
110	Roma Rebibbia . . . . .	Casa reclusione	1
111	Rossano . . . . .	Casa circondariale	1
112	Rovereto . . . . .	Casa circondariale	1
113	Sala Consilina . . . . .	Casa circondariale	1
114	San Cataldo . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
115	San Remo . . . . .	Casa circondariale	1
116	San Severo . . . . .	Casa circondariale	1
117	Sant'Angelo dei L. . . . .	Casa circondariale	1
118	Saliceta S. Giuliano . . . . .	Casa reclusione	1
119	Savona . . . . .	Casa circondariale	1
120	Sciacca . . . . .	Casa circondariale	1
121	Siena . . . . .	Casa circondariale	1
122	Siracusa . . . . .	Casa circondariale	1
123	Sondrio . . . . .	Casa circondariale	1
124	Soriano nel Cimino . . . . .	Casa lavoro uomini	1
125	Sulmona . . . . .	Casa circondariale	1
126	Tempio Pausania . . . . .	Casa circondariale	1
127	Teramo . . . . .	Casa circondariale	1
128	Termini Imerese . . . . .	Casa circondariale	1
129	Terni . . . . .	Casa circondariale	1
130	Tivoli . . . . .	Istituto rieducazione maschile « N. Tommaseo »	2
131	Tolmezzo . . . . .	Casa circondariale	1
132	Tortona . . . . .	Casa circondariale	1
133	Trani . . . . .	Casa circondariale	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
134	Trento . . . . .	Casa circondariale	1
135	Urbino . . . . .	Casa circondariale	1
136	Urbino . . . . .	Istituto rieducazione maschile	1
137	Vallo della Lucania . .	Casa circondariale	1
138	Varese . . . . .	Casa circondariale	1
139	Rovigo . . . . .	Casa circondariale	1
140	Vasto . . . . .	Casa circondariale	1
141	Velletri . . . . .	Casa circondariale	1
142	Venezia . . . . .	Casa circondariale	1
143	Venezia . . . . .	Istituto osservazione maschile	1
144	Verbania . . . . .	Casa circondariale	1
145	Vibo Valentia . . . . .	Casa circondariale	1
146	Vicenza . . . . .	Casa circondariale	1
147	Vigevano . . . . .	Casa circondariale	1
148	Voghera . . . . .	Casa circondariale	1
149	Vercelli . . . . .	Casa circondariale	1

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Il relatore, onorevole Casini, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

Ai cappellani compete, in misura triplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

All'ispettore dei cappellani è attribuito l'assegno annuo lordo di lire 4.486.440.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

Le tabelle previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete la indennità supplementare mensile di lire 100.000 e durante il periodo di missione gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630 ».

*Sostituire i numeri 18 e 19 della tabella A) come segue: « 18 Roma Regina Coeli, Casa circondariale maschile: 3; 19 Roma, Istituto osservazione maschile « Casal de' Marmi »: 1 ed aggiungere alla fine della tabella A) le seguenti parole: « 21 Roma Cappellani addetti all'ispettore: 6 ».*

L'onorevole Trantino ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole: « nelle misure rispettivamente di lire 45.000, 30.000 e 20.000 » con le altre: « nelle misure rispettivamente di lire 120.000, 80.000 e 50.000 ».*

L'onorevole Cantelmi ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento del relatore:

*Al primo comma sostituire la parola: « triplicata », con la parola: « duplicata ».*

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di lire 2.016.000. Tale assegno è aumentato a lire 4.486.440 se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato ».

L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore alla tabella A):

*Nell'emendamento del relatore alla tabella A), alla fine del n. 18, sostituire « 3 » con « 5 » e nel numero 21 sostituire « 6 » con « 4 ».*

CASINI, *Relatore.* L'emendamento interamente sostitutivo da me presentato all'articolo 16 prevede miglioramenti del trattamento economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

Essendo risultato da contatti avuti con il gruppo comunista che, qualora si prevedesse la concessione ai cappellani di un trattamento economico in misura duplicata anziché triplicata rispetto a quello indicato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207, esso si dichiarerebbe favorevole all'emendamento sostitutivo da me presentato all'articolo 16, ritiro il primo comma di tale emendamento, dichiarandomi favorevole al subemendamento Cantelmi al primo comma.

TRANTINO. Sono del parere che si debba giungere ad una triplicazione del trattamento economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, anche in considerazione del fatto che tale misura si rende necessaria per gli effetti già derivati dall'inflazione nel corso del tempo richiesto dalla predisposizione e dalla discussione del provvedimento in esame. Se vogliamo, infatti, esaltare la funzione di queste persone, che vivono di spirito, ma non possono mangiare spirito, senza trovarci invece nella condizione di irridervi, è giusto farlo giungendo

alla triplicazione e non al raddoppio di una miserevole somma.

Per tale ragione faccio mio il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16 ritirato dal relatore e trasformo l'emendamento da me presentato al secondo comma in subemendamento al terzo comma dell'emendamento del relatore.

CANTELMÌ. Ritengo che sarebbe più opportuno mantenere le disposizioni attualmente vigenti che consentirebbero di garantire, per l'ispettore dei cappellani, anche il tempo pieno ed una retribuzione adeguata al caso in cui questi avesse dovuto rinunciare, per poter espletare le proprie funzioni, ad altri emolumenti.

CASINI, *Relatore*. In ordine al subemendamento Cantelmi al secondo comma del mio emendamento, devo ribadire quanto ho avuto modo di dire in precedenza. Pur comprendendo la distinzione tra un ispettore dei cappellani che percepisce altri emolumenti fissi ed un altro che non ne percepisce nessuno, ritengo che le cifre di cui al subemendamento in oggetto non siano sufficientemente remunerative per una funzione che costringe il titolare a continui trasferimenti in varie sedi ed è, quindi, in pratica, funzione a tempo pieno.

La logica che induce i colleghi comunisti a chiedere la duplicazione, anziché la triplicazione dell'attuale trattamento economico trova fondamento nel fatto che il cappellano del carcere è persona che sa di svolgere una funzione che è soprattutto missione, per cui, in un certo senso è disposto ad accettare anche un compenso che, a conti fatti, altro non è che un rimborso spese. Credo, però, che ci sia un limite a queste cose e che esso debba valere soprattutto con riferimento agli ispettori dei cappellani: se è vero, infatti, che un cappellano può anche essere contemporaneamente insegnante, è altrettanto vero che molto difficilmente un ispettore può esserlo; ma anche nel caso in cui egli esercitasse altre funzioni, non

mi parrebbe comunque opportuno ridurre una cifra già così bassa. Sono, pertanto, contrario a questo subemendamento, mentre, per le ragioni esposte in precedenza, sono favorevole al primo.

CANTELMÌ. Desidero precisare che, pur rendendoci conto che il contributo previsto è del tutto insufficiente, visti i tempi che corrono, il disegno di legge nel suo testo originario non prevedeva nulla a questo riguardo, per cui l'emendamento del relatore rappresenta già un notevole passo avanti sul cammino tracciato dal già previsto adeguamento dell'assegno supplementare.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al testo originario dell'emendamento del relatore, ora fatto proprio, relativamente al primo comma, dall'onorevole Trantino. Per quel che riguarda i subemendamenti Cantelmi, in ordine al primo, implicitamente, mi sono già espresso; in ordine al secondo, invece, condivido quanto detto dal relatore essendo anch'io contrario a dare una regolamentazione troppo particolareggiata alla materia. Dobbiamo, infatti, stabilire una retribuzione, prescindendo dalle implicazioni personali, cioè non possiamo tener conto delle eccezioni perché, altrimenti, incrementeremmo i casi di seconda attività.

ONORATO. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che questo emendamento dovrà essere votato in via di massima, implicando conseguenze finanziarie.

RICCI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sul testo dell'intero articolo 16, come formulato dal relatore, con le annesse tabelle.



VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

CASINI, *Relatore*. Dichiaro che mi asterrò dal voto sul subemendamento Cantelmi al primo comma, mentre sono contrario al secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Cantelmi al primo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 16 presentato dal relatore, su cui il relatore ha dichiarato di astenersi ed il Governo si è espresso in senso contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione in via di massima il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16 ritirato dal relatore e fatto proprio dal deputato Trantino, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Cantelmi al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in via di massima il secondo comma dell'emendamento del relatore, sostitutivo dell'articolo 16, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Trantino al terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16 presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in via di massima il terzo comma dell'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Pennacchini all'emendamento del re-

latore alla tabella A), annessa all'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, con la modifica testé apportata, alla tabella A), annessa all'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella A) di cui all'articolo 16, così modificata.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella B) di cui all'articolo 16.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella C) di cui all'articolo 16.

(È approvata).

MANNUZZU. Voterò contro il quarto comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16.

ONORATO. Preannuncio il mio voto contrario sul quarto comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima il quarto comma dell'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione in via di massima il quinto comma dell'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 16.

(È approvato).

L'intero articolo, approvato in via di massima, sarà trasmesso alla V Commissione bilancio, affinché esprima il prescritto parere.

## VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 17.

Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« Sono abrogati, per quanto riguarda l'ispettore dei cappellani, l'articolo 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, e l'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 207 ».

L'onorevole Cantelmi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

CANTELMI. Lo ritiro.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

## ART. 17-bis.

« Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purché iscritti nell'elenco di cui

all'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro ».

CASINI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in via di massima.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo articolo.

## ART. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 85.825.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## ART. 18.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento.

---

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

---

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in via di massima.

*(È approvato).*

L'articolo aggiuntivo 17-bis e l'articolo 18, testé approvati in via di massima, saranno trasmessi alla V Commissione bilancio affinché esprima il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO